

Redditi di capitale dei non residenti e nuove norme fiscali

di NORBERTO ARQUILLA

Il presente contributo, analizzando le disposizioni in tema di tassazione dei proventi realizzati da soggetti non residenti, arriva a concludere che una razionalizzazione della fiscalità dei proventi attribuiti ai soggetti non residenti per i prodotti del risparmio (titoli, polizze, quote di fondi ecc.) è sempre più avvertita e la riforma dovrebbe essere attuata proseguendo sul-

la scelta di accordare l'esenzione per i proventi realizzati da soggetti residenti in paesi non aventi un regime fiscale privilegiato e trasparenti quanto alla disciplina dello scambio d'informazioni e riservare l'imponibilità ai soli proventi attribuiti a soggetti residenti in paesi o territori non cooperativi.

La legislazione fiscale italiana prevede una complessa disciplina per la tassazione dei redditi di capitale conseguiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di una stabile organizzazione.

La prima disposizione, di carattere generale, sulla tassazione dei redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti è quella contenuta nell'art. 23, comma 1, lett. b) d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

www.sfef.it

Essa pone il principio di territorialità della produzione del reddito secondo il quale sono tassabili in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Muovendo da questo principio si giunge ad affermare, in via di principio, l'imponibilità dei proventi corrisposti da soggetti residenti ai non residenti.

L'imponibilità, di norma, dovrebbe avvenire con applicazione di ritenute alla fonte e imposte sostitutive (ad opera degli intermediari finanziari) in modo da evitare al percipiente gli adempimenti di dichiarazione del reddito e di liquidazione delle imposte. Va però detto che, qualora i redditi siano imponibili e manchi l'applicazione di ritenute a titolo d'imposta o di imposte sostitutive, non esistono nell'ordinamento disposizioni che prevedano che il soggetto non residente possa autoliquidare l'imposta in dichiarazione applicando le stesse aliquote previste per la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

www.sfef.it

Il soggetto non residente dovrebbe, quindi, assoggettare ad imposta personale (IRES o IRPEF) i redditi di capitale realizzati mancando una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 18 TUIR che, invece, prevede – in ipotesi del tutto speculare – che i soggetti residenti che realizzano redditi di capitale di fonte estera non assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva, assolvono gli obblighi di dichiarazione del reddito e liquidano le imposte dovute applicando, in dichiarazione, la stessa aliquota prevista per la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

La prassi operativa ha evidenziato come questo problema si incontri nelle operazioni di trasferimento dei finanziamenti fruttiferi concessi a soggetti residenti.

Posto, infatti, che la normativa interna (art. 26, comma 5, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) prevede l'obbligo di ritenuta per i proventi corrisposti alla scadenza del prestito o liquidati in occasione delle singole scadenze, si pone – sovente – il tema di stabilire il regime applicabile qualora tra la data di concessione del finanziamento e quella della sua scadenza il creditore ceda ad altro soggetto non residente il finanziamento fruttifero realizzando non soltanto l'ammontare del prestito erogato ma anche la remunerazione pro-tempore maturata.

La *ratio* dell'applicazione delle disposizioni in tema di tassazione dei proventi realizzati da soggetti non residenti richiederebbe la salvaguardia del regime sostanziale di tassazione e, quindi, che tale reddito sia tassato con la stessa aliquota prevista per la ritenuta d'imposta di cui all'art. 26, comma 5, d.p.r. n. 600/1973; non esiste, però, una specifica disposizione che consenta di realizzare questo obiettivo con la conseguenza che, ingiustamente, il soggetto non residente è tenuto a dichiarare il provento e ad assolvere l'imposizione personale.

È, quindi, auspicabile che il legislatore intervenga con una specifica disposizione per evitare possibili iniziative di contestazione della violazione della normativa comunitaria.

Si potrebbe, infatti, ritenere che la mancanza di una norma che determini un'invarianza di tassazione del reddito a seconda delle diverse fattispecie reddituali generatrici dello stesso (rimborso del finanziamento alla scadenza, pagamento degli interessi realizzato in via sostitutiva degli stessi in occasione della cessione) possa ostacolare la libera circolazione dei capitali.

Sotto altro aspetto va evidenziato che le singole leggi spesso hanno introdotto deroghe al principio di tassabilità dei redditi corrisposti a soggetti non residenti sancito dall'art. 23 TUIR.

Ciò è avvenuto per favorire l'afflusso dei capitali nel territorio dello Stato analogamente a quanto avviene negli altri paesi.

E così già nel testo dell'art. 23, comma 1, lett. b), dopo l'affermazione del principio generale di imponibilità, si trova una disposizione che prevede la non imponibilità per gli interessi e altri proventi relativi a conti correnti e depositi bancari e postali, a prescindere dalla residenza del percettore.

Secondo questa norma, come noto, il provento è esentato da imposta anche se conseguito da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Altre disposizioni di analoga natura sono previste da leggi speciali. È il caso, ad esempio, dell'art. 13, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 che accorda il regime di non imponibilità ai proventi dei finanziamenti concessi alle società di cartolarizzazione di crediti pubblici.

Queste disposizioni risalgono tutte a più di dieci anni fa e meriterebbero ora una riflessione sia per attuare una più completa equiparazione tra operatori pubblici e privati per quanto riguarda la disciplina della raccolta dei finanziamenti non rappresentati da titoli sia per tener conto del mutato scenario internazionale e delle numerose e specifiche iniziative di contrasto alle operazioni con controparti residenti nei paradisi fiscali che il Governo Italiano ha avviato negli ultimi tre anni. Queste iniziative stanno portando ad una razionalizzazione e ad una sostanziale penalizzazione della fiscalità dei rapporti con controparti residenti nei paradisi fiscali.

Per altre fattispecie reddituali, invece, l'ordinamento accorda il regime di esenzione a condizione che il reddito sia attribuito ad un soggetto residente in un paese o territorio rientrante tra quelli indicati nella c.d. white list cioè in una lista che accoglie gli Stati o territori che hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e prevedono meccanismi di scambio diretto d'informazioni a carattere fiscale.

www.sfef.it

www.sfef.it

www.sfef.it

www.sfef.it

È la scelta che è stata fatta per i titoli dei c.d. grandi emittenti (Stato, Enti Locali, banche, società quotate) dall'art. 6 d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 nonché per taluni redditi di capitale indicati nell'art. 26-*bis* e, più recentemente, per i proventi degli OICR, diversi dai fondi immobiliari, istituiti in Italia e assoggettati alle disposizioni introdotte dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

www.sfef.it

Riguardo queste ultime disposizioni non si può negare che gli interventi di razionalizzazione della fiscalità degli investimenti dei soggetti non residenti in Italia siano stati fatti, finora, seguendo l'impostazione, ormai tradizionale per l'ordinamento italiano, che vede agevolare gli investimenti dei soggetti residenti in paesi non aventi un regime fiscale privilegiato e che prevedono una trasparenza quanto alla possibilità di ottenere informazioni fiscali (c.d. paesi white list) e penalizzare quelli dei soggetti residenti nei paesi opachi; questo percorso di razionalizzazione merita ulteriori affinamenti.

www.sfef.it

È il caso, ad esempio, del settore assicurativo. Il settore è rimasto estraneo a questo processo di riforma. La tassazione dei proventi delle polizze assicurative sulla vita e a capitalizzazione resta, infatti, ancorata esclusivamente alle disposizioni dell'art. 26-*ter* d.p.r. n. 600/1973. L'art. 26-*ter* d.p.r. n. 600/1973 prevede la tassazione dei proventi con applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; ai proventi di polizza risultano, poi, applicabili le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in specie l'art. 21). La disciplina dei proventi di polizza avrebbe meritato una regolamentazione del tutto analoga a quella dei prodotti e strumenti di risparmio emessi dal settore bancario e finanziario.

www.sfef.it

Le stesse considerazioni possono essere fatte anche con riferimento alla fiscalità dei titoli di debito emessi dalle imprese d'assicurazione in genere. Questi titoli, infatti, fruiscono del regime dettato dal d.lgs. n. 239/1996 – e quindi dell'esenzione integrale dei proventi corrisposti a soggetti non residenti – solo se i titoli azionari dell'impresa sono quotati in un mercato regolamentato. Sono, invece, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 nel caso in cui i titoli siano emessi dalle imprese non quotate.

Appare evidente come questa discriminazione tra titoli emessi da banche e titoli emessi da imprese assicurative debba essere al più presto rimossa per consentire anche alle imprese di assicurazione di avvalersi di più efficienti strumenti di raccolta di capitali e quindi di potenziale il proprio patrimonio di vigilanza in adempimento delle prescrizioni contenute delle direttive Solvency.

Quest'ultimo tema rende altresì evidente come il processo di adeguamento alle disposizioni comunitarie sulle dotazioni di patrimonio di tutti gli intermediari finanziari (questa volta sia bancari sia assicurativi) richieda uno specifico intervento di razionalizzazione della fiscalità dei titoli di debito ibridi imputabili a patrimonio che attualmente, a certe condizioni, sono assoggettati alla penalizzante disciplina dei titoli atipici ma che, invece, meriterebbero la piena equiparazione alle obbligazioni anche, e soprattutto, per quanto riguarda il regime fiscale dei proventi corrisposti a soggetti non residenti.

www.sfef.it

In altri termini i titoli irridimibili emessi dalle imprese di assicurazione e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da intermediari finanziari (banche e imprese finanziarie in genere) tenuti al rispetto dei parametri quantitativi riguardanti la struttura del proprio passivo, quali essi siano, dovrebbero essere equiparati alle obbligazioni e fruire del regime previsto dal d.lgs. n. 239/1996 a prescindere dall'attività svolta dall'intermediario emittente.

www.sfef.it

Anche il settore dell'asset management merita una rinnovata attenzione. Come si è accennato, da tutti è stata apprezzata la riforma attuata con il d.l. 225/2010 alla fiscalità dei proventi degli OICR, diversi dai fondi immobiliari. La riforma era necessaria e ha il pregio di rendere i prodotti di risparmio gestito del tutto equiparabili a quelli, di analoga natura, provenienti da intermediari esteri.

Questa riforma produrrà certamente una maggiore competitività dei nostri prodotti sui mercati interni e internazionali che non dipenderà più dalla fiscalità ma dai rendimenti e dai prezzi del servizio offerto.

In un contesto che vedrà, con il 1° luglio 2011, il libero accesso nel nostro paese da parte di altri intermediari, la piena equiparazione fiscale tra prodotti di paesi diversi è certamente il presupposto per un mercato concorrenziale.

Ma questo processo non può ritenersi concluso, anzi deve proseguire assicurando la competitività tra tutti i prodotti di risparmio gestito.

www.sfef.it

È noto, infatti, che l'art. 32 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, è nuovamente intervenuto a modificare il regime impositivo dei proventi (redditi di capitale) relativi alle quote di fondi comuni di investimento attribuiti ai soggetti non residenti.

Prima della modifica normativa, il regime impositivo era più semplice e accordava un'ampia esenzione ai non residenti con le stesse regole ora introdotte dal d.l. n. 225/2010 per i proventi relativi alle quote degli OICR (diversi dai fondi immobiliari).

Le nuove norme hanno confermato l'esenzione soltanto a beneficio di taluni soggetti e cioè ai fondi pensione e agli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti e/o istituiti in Paesi *white list* nonché agli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, alle banche centrali e agli organismi che gestiscono anche le riserve centrali dello Stato (a prescindere dalla circostanza che siano o meno residenti o istituiti in un Paese *white list*). Per gli altri soggetti (anche se non residenti in Paesi *white list*) è prevista l'applicazione delle norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. Per tutti coloro che, invece, risiedono in Paesi non convenzionati con l'Italia è applicata la ritenuta d'imposta con l'aliquota del 20%.

Per quanto riguarda, più specificamente, il regime applicabile ai soggetti residenti nei paesi che hanno stipulato con l'Italia Convenzioni contro le doppie imposizioni (diversi dai fondi pensione, dai fondi comuni e dagli altri soggetti esentati da imposizione), l'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 9 marzo 2011, n. 11/E ha chiarito che ai proventi si applica il regime previsto dall'art. 11 del Modello di Convenzione (che riguarda gli interessi) e non quello previsto dall'art. 21 degli altri redditi. Ne scaturisce una sostanziale imponibilità sia pur nella misura prevista dalle aliquote convenzionali.

Il quadro di riferimento così descritto mostra che la fiscalità dei prodotti del risparmio gestito offre, nei confronti dei soggetti non residenti, un regime complesso e disomogeneo che da un lato crea problemi applicativi agli intermediari finanziari, dall'altro favorisce gli Organismi d'investimento collettivo del risparmio che investono in beni diversi dagli immobili, dai diritti reali immobiliari e dalle partecipazioni in società immobiliari.

www.sfef.it

Valutando soltanto questo aspetto non sembra che il diverso oggetto dell'investimento dell'OICR (immobili v/s altri beni) possa più, oggi, giustificare un differente (e più severo) regime fiscale previsto per il provento pagato ad un soggetto non residente. Si deve dar atto, infatti, che gli OICR che investono in crediti o beni d'arte (che fruiranno, dal 1° luglio 2011, senz'altro del nuovo regime introdotto dal d.l. n. 225/2010) applicheranno, ai non residenti, la stessa fiscalità sui proventi prevista per quelli corrisposti da OICR che investono in strumenti finanziari e, quindi, si deve riconoscere che il legislatore, con il d.l. n. 225/2010, ha sancito che vi può essere invarianza nel regime fiscale dei proventi anche in presenza di un differente oggetto dell'investimento per l'OICR.

Né, sotto altro aspetto, il diverso regime applicabile agli OICR che investono in strumenti finanziari (esenzione) rispetto agli OICR che investono in beni immobili (tassazione) si può giustificare in ragione del differente regime fiscale che esisterebbe (in capo al soggetto non residente) qualora l'investitore decidesse di porre in essere un investimento diretto nei beni oggetto dell'attività del fondo.

Non sfugge, infatti, che come gli immobili posseduti da un non residente producono redditi fondiari e diversi (tassati) anche le partecipazioni sociali possedute direttamente da un non residente, producono redditi di capitale e (a talune condizioni) redditi diversi tassabili in Italia.

Queste considerazioni portano a ritenere che una razionalizzazione della fiscalità dei proventi attribuiti ai soggetti non residenti per i prodotti del risparmio (titoli, polizze, quote di fondi ecc.) è sempre più avvertita e la riforma dovrebbe essere attuata proseguendo sulla scelta di accordare l'esenzione per i proventi realizzati da soggetti residenti in paesi non aventi un regime fiscale privilegiato e trasparenti quanto alla disciplina dello scambio d'informazioni e riservare l'imponibilità ai soli proventi attribuiti a soggetti residenti in paesi o territori non cooperativi.

Questa scelta, proprio perché basata sull'esistenza di un sistema di scambi d'informazione quale presupposto per accordare l'esenzione, dovrebbe essere accompagnata da una maggiore attenzione alle iniziative di controllo degli investimenti fatti da soggetti non residenti al fine di verificarne l'effettiva esistenza nel territorio d'insediamento.

La razionalizzazione della fiscalità degli investimenti dei non residenti richiede da un lato una politica di incentivazione dell'afflusso del risparmio, dall'altro deve necessariamente prevedere il disconoscimento delle realtà estere che, invece, rappresentano una mera esteroinvestizione di investimenti fatti da soggetti residenti. In definitiva, l'esenzione da imposta deve favorire l'afflusso di ricchezza riferibile ad entità estere effettive ed operanti al di fuori del territorio dello Stato in paesi o territori cooperativi e non può essere accordata né ad entità opache (in forza della legislazione estera applicabile) né a veicoli d'investimento fittizi o interposti.